



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 18 MAGGIO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA

DALLE AUTONOMIE.IT

LEGGE DI RIFORMA 15/2009 DEL LAVORO PUBBLICO 4

La costruzione del sistema premiante meritocratico negli enti locali

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

RIFORMA DAL 1° GENNAIO 2010 50% DEI PREMI A 25% DEI DIPENDENTI 6

CLASS ACTION IN VIGORE DA GENNAIO 2010 7

RIVISTO IL TASSO D'INTERESSE 8

RISCATTABILE IL SERVIZIO CIVILE 9

IL SÌ DEL GOVERNO AI VILLAGGI DELLA GIOVENTÙ 10

Sul disegno di legge si è già espressa la Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento ora andrà all'esame delle Camere.

ANTICIPATA LA SECONDA RATA DEI TRASFERIMENTI ERARIALI SPETTANTI A PROVINCE E COMUNI
NEL 2009 11

ITALIA OGGI

LO SCONTRO PASSA SULLE STRISCE BLU 12

La scure della Suprema corte investe i poteri dei vigili

COMUNICA, UNA BUONA PARTENZA 14

In poco più di un anno le pratiche sono passate da 18 a 3.334

IL SOLE 24ORE

CON LA RIFORMA DELLE CURE RISPARMI PER DUE MILIARDI 15

Pronte le modifiche su assistenza ospedaliera e specialistica - IL VINCOLO - Le Regioni subordinano l'operatività dei livelli al nuovo Patto sulla salute e saranno poi necessari i decreti sulle tariffe

SALUTE, MENO RICOVERI E PIÙ DAY HOSPITAL 16

Oltre cento interventi saranno senza degenza - Medici di famiglia in attività 24 ore su 24

NELLE ELEZIONI LOCALI PARTE LA CORSA: IN PALIO 9LMILA POSTI 17

Tra gli enti che hanno più di 30mila abitanti il 75% delle giunte uscenti è di centrosinistra

SICUREZZA, IL SINDACO VA IN TRINCEA 19

Tra nuovi reati e pene più severe in un anno novanta ritocchi ai codici

LA «COLLUSIONE» PUÒ FAR SALTARE ANCHE I DIPENDENTI 20

ANTIMAFIA - Gli indizi concreti del «condizionamento» fa rischiare al dipendente la sospensione o il licenziamento

CURA ANTI-BUROCRAZIA TRA I RIMEDI SPUNTA LA CEDOLARE SUGLI AFFITTI 21

Calderoli prepara un Dl e un disegno di legge

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

ORA LA FOTOCOPIA VALE COME PROVA 22

AMMINISTRAZIONE FAVORITA - Inspiegabile inversione di giudizio della Corte che a distanza di tre mesi ritiene legittimo l'uso del documento fotostatico

CARTELLE MUTE ILLEGITTIME SE PRECEDENTI A GIUGNO 2008 23

SUPER-PREMI AI MIGLIORI 24

La riforma quadruplica i bonus per chi ottiene i giudizi più alti - LA REDISTRIBUZIONE - I nuovi criteri dimezzano le risorse da utilizzare per la produttività permettendo di attivare incentivi ulteriori

AI DIRIGENTI IL DOPPIO RUOLO DI ALLENATORE E ARBITRO 26

GLI OBBLIGHI - Il mancato raggiungimento degli obiettivi blocca il rinnovo degli incarichi e i «buchi» nelle verifiche tagliano il salario di risultato

PARI OPPORTUNITÀ, VIA LIBERA ALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI 27

GARE, DEROGA SOLO CON DATI CERTI..... 28

L'analisi di mercato non può limitarsi all'esame dei preventivi - PALMI RIGIDI - La tutela dell'occupazione non può rappresentare un limite alla concorrenza - No alle proroghe degli attuali affidamenti diretti

ESAMI OGGETTIVI SULLE ANOMALIE..... 29

I DOVERI DEI CONSULENTI - Nei ricorsi contro le bocciature di una proposta la verifica va fondata su dati in grado di cogliere gli errori effettivi

IL DEBITO VUOLE IL VIA LIBERA ANCHE SE C'È LA SENTENZA 30

PAESAGGIO, LA TUTELA PUÒ VIETARE L'EOLICO 31

LA VISITA NON PUÒ NASCONDERE L'«INIDONEITÀ» ALLA MANSIONE..... 32

IL CRITERIO - Le limitazioni imposte dagli accertamenti non possono incidere sulle attività più tipiche del profilo del dipendente

LEGITTIMO IL VOTO SEGRETO..... 33

IL TEMPO

LA BUSTA PAGA SARÀ PIÙ PESANTE SE SI INCENTIVA LA PRODUTTIVITÀ» 34

L'INTERVISTA – Il ministro Brunetta: più risorse da destinare al merito e il nuovo modello contrattuale possono invertire la tendenza

DALLE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Legge di riforma 15/2009 del lavoro pubblico

La costruzione del sistema premiante meritocratico negli enti locali

Il riconoscimento del merito negli Enti Locali è uno dei temi più discussi a livello istituzionale. Lo chiedono i dipendenti, interessati al riconoscimento del proprio impegno e professionalità; lo chiedono i dirigenti, per acquisire gli strumenti necessari alla buona gestione e al raggiungimento degli obiettivi assegnati; lo chiedono gli amministratori, per orientare la struttura amministrativa verso la concreta attuazione delle politiche. La Legge n. 15/2009, cd legge Brunetta, ha creato le condizioni per avviare un percorso di sviluppo basato sulla centralità della risorsa umana e sui sistemi evoluti di valorizzazione del merito. Il Seminario illustra tutte le novità della legge delega e approfondisce il percorso per incrementare il fondo, con modelli concreti di suddivisione della produttività. La giornata di formazione avrà luogo il 28 MAGGIO 2009 con il relatore il Dr. ARTURO BIANCO presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

CORSO: MASTER EUFIN – FINANZIAMENTI UE 2007 -2013

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, MAGGIO - GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19- 05 -14 – 58 – 28 – 82

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: PENALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 19 MAGGIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28- 05 -19 – 58 – 14 -82

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: RESPONSABILITÀ ERARIALI, PENALI, CIVILI E DISCIPLINARI NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI EE.LL

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 17 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14- 05 -19 – 58 – 28 -82

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 110 del 14 maggio 2009 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **il decreto del Ministero dell'economia 26 febbraio 2009** - Rideterminazione del cofinanziamento statale del programma "Interreg IIIA - Italia/Francia Alpi (Regione Piemonte), inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - sezione transfrontaliera;
- b) **il decreto del Ministero dell'economia 26 febbraio 2009** - Cofinanziamento statale per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013;
- c) **la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008** - Programma delle infrastrutture strategiche. Accantonamenti a favore del Ministero per i beni culturali e per interventi concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008;
- d) **la deliberazione CIPE 18 dicembre 2008** - Legge 97/1994: Approvazione dei criteri di riparto e ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale per la montagna 2008.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riforma dal 1° gennaio 2010

50% dei premi a 25% dei dipendenti

La riforma della pubblica amministrazione potrà essere operativa dal primo gennaio 2010. È l'indicazione fornita dal ministro della P.A., Renato Brunetta, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto legislativo

di attuazione. Da lunedì il procedimento è all'esame delle competenti commissioni parlamentari che hanno 60 giorni per esprimere il parere. Nel frattempo, ha spiegato Brunetta "avremo il parere del Consiglio di Stato e pretendo assolutamente un accordo dalla conferenza Stato-Regione per-

ché l'interesse è comune. Abbiamo chiesto il parere del Cnel. Crediamo che tutto possa essere pronto entro il 1/1/2010. Vedremo il sindacato per una valutazione complessiva definitiva, alla luce dei pareri espressi". Il Ministro ha posto l'accento sull'aspetto della premialità previsto nella riforma. "Solo

il 25% dei dipendenti pubblici, con le nuove norme, avrà il 50% delle risorse messe a disposizione per la premialità. Oggi - ha sottolineato - va tutto a tutti". Inoltre "i dirigenti dovranno fare 6 mesi all'estero per acquisire esperienza".

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Class action in vigore da gennaio 2010

La class action nel settore della pubblica amministrazione entrerà in vigore da gennaio 2010, come nel settore privato. Lo ha spiegato il ministro della P.A. Renato Brunetta, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. La class action è stata stralciata dal dlgs di attuazione della riforma della pubblica amministrazione perché 'abbiamo il parere del Consiglio di Stato e pretendo assolutamente un accordo dalla conferenza Stato-Regione perché l'interesse è comune'. Le norme saranno inserite in un provvedimento ad hoc, coordinate con quelle per il settore privato e "crediamo che tutto possa essere pronto entro il 1/1/2010".

NEWS ENTI LOCALI

CONTABILITÀ SPECIALI

Rivisto il tasso d'interesse

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2009 n. 110 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze con cui si rivalutano i tassi d'interesse da corrispondere per le somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti e degli organismi pubblici. A decorrere dal 1° marzo 2009, perciò, il tasso di interesse annuo da corrispondere ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 720/1984 è determinato nella misura dell'1,20% lordo.

NEWS ENTI LOCALI

INPDAP

Riscattabile il servizio civile

I periodi prestati in servizio civile su base volontaria a partire dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili ai fini pensionistici, a condizione che non siano coperti da alcuna contribuzione. Lo ha comunicato l'Inpdap con la nota operati-

va del 7 maggio 2009 n. 24, che interpreta l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2). Restano esclusi dalla riscattabilità, invece, i periodi di servizio di volontario civile prestati tra il 1°

gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008, in quanto non più riconosciuti come sostitutivi della leva militare (lo erano fino al dicembre 2005), ma neppure configurabili come rapporti di lavoro dipendente. Questi tre anni, infatti, possono essere qualificati

come collaborazioni coordinate e continuative e i relativi contributi versati nella gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.

NEWS ENTI LOCALI

Lo scopo è quello di creare nuove comunità di giovani

Il sì del governo ai villaggi della gioventù

Sul disegno di legge si è già espressa la Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento ora andrà all'esame delle Camere.

“**S**aranno dei villaggi della gioventù, con campi sportivi, palchi per esibirsi, sale per fare musica, biblioteche, computer. Oasi nelle periferie delle città metropolitane per combattere il degrado”. Così il Ministro per la Gioventù, Giorgia Meloni, illustra il disegno di legge sulle comunità giovanili, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 maggio 2009. Il disegno di legge ha lo scopo di promuovere ed incentivare, su tutto il territorio nazionale, la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea. Le comunità verranno promosse con pochi vincoli statuari: assenza di fini di lucro, democrazia dell'accesso alle cariche, elettività delle cariche tra i soci in regola con l'iscrizione, trasparenza di bilancio, assenza di qualunque tipo di discriminazione, indicazione delle finalità della comunità. Tali vincoli sono i requisiti essenziali per iscriversi al registro nazionale istituito presso il Dipartimento della Gioventù e conseguentemente per usufruire dei contributi del fondo comunità giovanili, che ha una dote di 5 milioni di euro. Costituirà una comunità giovanile l'associazione di persone di età di norma non superiore a trenta anni e, comunque, non superiore a trentacinque anni, priva di fini di lucro, avente ad oggetto, oltre alle finalità individuate dagli associati, il perseguimento delle seguenti finalità: l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto di sé e degli altri, l'educazione all'impegno sociale e civile, alla legalità, alla partecipazione ed alle conoscenze culturali, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e formative, attività di informazione, formazione e promozione delle iniziative internazionali, comunitarie e nazionali sulle tematiche giovanili. Il provvedimento prevede anche un Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili, presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle comunità.

Ddl Cdm 15.5.2009

NEWS ENTI LOCALI

FINANZA LOCALE

Anticipata la seconda rata dei trasferimenti erariali spettanti a province e comuni nel 2009

In anticipo sul termine previsto del 31 maggio 2009, è stato completato l'iter per l'erogazione della seconda rata dei trasferimenti erariali spettanti alle province e ai comuni per l'anno 2009. Lo comunica il sottosegretario all'Interno Michelino Davico rendendo noto che le procedure, eseguite dagli uffici del Dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale del ministero dell'Interno, riguardano un importo complessivo di 3,146 miliardi di euro. La tempestività nell'erogazione del trasferimento, ha dichiarato il sottosegretario Davico, che va ad alleviare anche alcune difficoltà di liquidità manifestate dagli enti locali, rappresenta una ulteriore conferma dell'attenzione costante del Governo nei confronti del mondo delle autonomie.

Viaggio di ItaliaOggi Sette tra le più recenti pronunce della Cassazione pro e contro automobilisti

Lo scontro passa sulle strisce blu

La scure della Suprema corte investe i poteri dei vigili

Su strisce blu e vigili si scala la scure della Cassazione. Sono infatti nulle le multe per divieto di sosta fatte a chi ha parcheggiato in un'area a pagamento, senza esporre il tagliando, se vicino non è stata disposta dal comune una zona a parcheggio libero. Ma non solo. Gli ausiliari del traffico, in pochi mesi, si sono visti ridurre gli strapoteri di cui erano stati investiti inizialmente: possono intervenire solo per infrazioni legate alla sosta all'interno delle strisce blu. Ma dalla Suprema corte, negli ultimi anni, non sono arrivate solo buone notizie per gli automobilisti, anche se c'è stato lo stop agli autovelox imboscati (si vedano altri servizi in pagina), e sul fronte semaforo rosso, proprio di recente la Suprema corte ha enunciato un principio che il Codacons attendeva da anni: non basta la foto per la multa, serve la presenza del vigile. Nessuna pietà, invece, per chi usa il telefonino in auto che, fra l'altro, secondo una recente ricerca è una causa di incidenti maggiore rispetto agli effetti dell'alcol. E proprio a questo proposito, dopo le recenti riforme sui limiti di tasso di alcol nel sangue, sono aumentate le condanne, in sede penale, sulla guida in stato di ebbrezza e i parametri cui gli agenti possono far riferimento sono anche i riflessi e l'equilibrio dell'automobilista. Di recente, fra l'altro, la Cassazione ha sdoganato gli apparecchi di misurazione usati per strada dalla polizia, senza la necessità di trasferirsi nel più vicino commissariato. Il tramonto delle strisce blu selvagge. A gennaio di due anni fa la Cassazione, a sezioni unite, ha depositato una sentenza (la n. 116) che ha cambiato la situazione dei parcheggi a pagamento. Niente più intere città tappezzate dalle strisce blu, senza possibilità di scelta per l'automobilista di parcheggiare gratuitamente. Le aree a pagamento, ha decretato la Suprema corte, devono sempre sorgere vicino ad aree libere, per creare un equilibrio che è un vero e proprio diritto degli utenti della strada. Anche se una deroga a questa regola c'è nelle città d'arte per via della tutela del patrimonio artistico. Gli effetti di questa sentenza si sono fatti sentire in molti comuni italiani e anche la capitale, per alcuni mesi, ha dovuto dire addio ai parcheggi a pagamento. «In ipotesi di irrogazione di sanzione per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie», si legge in quelle motivazioni, «il controllo del giudice ordinario è consentito con riguardo ai vizi di legittimità del provvedimento medesimo come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio a pagamento».

Debora Alberici

Autovelox sempre in auge purché segnalato

Ormai non si contano più le sentenze di legittimità che danno ragione al comune o alla prefettura sull'eccesso di velocità rilevato con l'autovelox e privo della contestazione immediata. Se l'apparecchio è omologato l'automobilista non può contestare l'infrazione. Ma c'è un limite che si pone come garanzia per i cittadini, scandita dalla Suprema corte con alcune recenti sentenze: nascondere gli autovelox è una truffa contro gli automobilisti. In particolare, con la sentenza n. 11131 del 13 marzo la quarta sezione penale ha affermato che rischia una condanna, oltre al sequestro degli apparecchi nascosti, la società che li ha in gestione e si accorda con l'amministrazione per aumentare il numero dei verbali. Insomma, dice la Cassazione, l'uso degli apparecchi dev'essere necessariamente corretto e non finalizzato alle esigenze di casa dei comuni e delle società private che hanno in appalto il servizio. «L'articolo 142», per i giudici di legittimità, «prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili», «con adeguato anticipo e in modo da garantire il tempestivo avvistamento».

Vetri scuri salva-privacy

È utile per la privacy, ma far installare i vetri scuri sull'auto non salva dai verbali per infrazioni del codice della strada. La Suprema corte (sent. n. 26488 del 2008) ha affermato infatti che è valido il verbale di accertamento per mancato uso della cintura di sicurezza redatto nei confronti di un automobilista che viaggia su un'auto con vetri brunati.

Multa muta sui punti

La multa può tacere sulla decurtazione dei punti della patente per l'infrazione commessa dall'automobilista. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 7715 di marzo, ha spiegato che è sufficiente la «ristampa» del verbale notificato in un secondo momento, contenente l'indicazione dei punti persi.

Un click non basta per convalidare il verbale

Se l'autovelox segnalato incastra sempre l'automobilista, lo stesso non può dirsi per le apparecchiature elettroniche studiate per multare i cittadini in caso di mancato rispetto del semaforo rosso. Qui la tecnologia non basta, affinché il verbale sia valido serve necessariamente la presenza del vigile. A deciderlo è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7388 della seconda sezione civile, ha sancito la nullità delle multe per passaggio con semaforo rosso rilevate dal Photored e senza la presenza del vigile. Inoltre, l'anno scorso la Suprema corte aveva già affermato che i testimoni possono «sconfessare» il vigile che ha fatto il verbale all'automobilista, a suo dire, passato con il rosso. Insomma, secondo gli ermellini il pubblico ufficiale non è infallibile perché «i corpi-oggetti» e cioè le macchine sono in movimento. La parola di un agente che fa una multa per «passaggio con semaforo rosso», può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace, prima ancora di arrivare alla querela per falso (sentenza n. 21816).

Ausiliari del traffico con poteri limitati

Li chiamano anche vigilini e fino a qualche tempo fa si aggiravano per le nostre città multando per parecchie violazioni del codice della strada. Ora la Cassazione ha drasticamente ridotto i poteri di questi accertatori che sono comunque dipendenti di società private e, quindi, non possono ricoprire tutte le funzioni dei vigili urbani. La loro attività è stata legata, di fatto, all'accertamento del pagamento del pedaggio. Infatti, se in un primo momento la giurisprudenza li aveva relegati a molte infrazioni concernenti la sosta, ultimamente, con la sentenza n. 5621 del 9 marzo scorso, la seconda sezione civile ha stabilito che i vigilini potranno solo fare il verbale per il mancato pagamento del pedaggio o per altre infrazioni commesse rigorosamente dentro «gli spazi distinti con strisce blu». Mentre prima potevano contestare le infrazioni commesse entro tutta l'area di concessione del parcheggio a pagamento. Ecco il principio affermato: «Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione». Sulla stessa linea d'onda un'altra sentenza, la n. 551 di gennaio di quest'anno, secondo cui «gli ausiliari del traffico non possono multare i motoveicoli in sosta sui marciapiedi. Ciò perché le funzioni per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi riguardano solo le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione». Ma la giurisprudenza non è unanime sui poteri dei vigilini. C'è una pronuncia della Cassazione dell'anno scorso che suona come una voce stonata: con la sentenza n. 20291 la seconda sezione civile ha affermato che «gli ausiliari del traffico possono multare i cittadini non solo se non pagano il ticket del parcheggio a pagamento, ma anche se la macchina, parcheggiata male fuori dalle strisce blu, è d'intralcio alla sosta degli altri veicoli. Ciò perché le funzioni che possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento concernendo la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti il mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o a un pagamento inferiore alla tariffa, ma includono la prevenzione e l'accertamento di tutte le infrazioni dalle quali, anche se compiute in aree della concessione diverse dal quelle specificamente individuate per la sosta, siano derivati un intralcio all'esercizio del parcheggio o la violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l'inosservanza dell'art. 157 del codice della strada, il quale dispone che nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente».

Telefonini banditi

Non solo il telefonino, in auto, può essere usato solo con auricolare o vivavoce, ma non può essere usato, mentre si guida, per cercare un numero in rubrica o mandare un sms. A questa determinazione è arrivata la Cassazione, con la sentenza n 13766 dello scorso anno: «L'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita risulta censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada, ma anche l'impegno di una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, di sistemi di guida».

Luci e ombre della fase di sperimentazione: tre le aree di intervento per migliorare la procedura

ComUnica, una buona partenza

In poco più di un anno le pratiche sono passate da 18 a 3.334

Ipossibili dubbi, sorti alla vigilia della fase di sperimentazione della comunicazione unica d'impresa, sulla riuscita di una procedura facoltativa e non obbligatoria, sono stati cancellati dai fatti. O meglio dai numeri: a febbraio dello scorso anno, ossia da quando è stata adottata per la prima volta questa procedura informatica che accorpa gli adempimenti amministrativi su iscrizione, variazione e cessazione dell'attività d'impresa nei confronti di quattro enti (Camere di commercio, Agenzia delle entrate, Inps e Inail), le pratiche inviate erano 18. Ad aprile di quest'anno, invece, questa cifra si è quasi centuplicata due volte, ossia è arrivata a quota 3.334. Registrando, inoltre, per effetto delle festività, un lieve calo rispetto alle 3.987 pratiche inviate a marzo 2009. E così, in attesa che la procedura oltrepassi i confini della sperimentazione, un bilancio di questa fase fa registrare un vero e proprio boom. Spiegabile perché, a conti fatti, i vantaggi, in termini di tempi e costi, per gli imprenditori sono oggettivi. E, slogan a parte, fatta eccezione per determinate circostanze, si riesce ad aprire un'attività in un giorno. A confermarlo a Italia-Oggi Sette è Antonio Tonini, responsabile delle direzioni registro imprese di

Infocamere: «Il vantaggio vero nella procedura è nei tempi: è più veloce comunicare iscrizioni o modifiche nei confronti dei quattro grandi enti. Un principio solidamente confermato dalla sperimentazione: sarebbe molto più complicato presentare quattro domande che farne una sola e nei tempi predefiniti per legge e che gli enti hanno rispettato», ha spiegato aggiungendo, però, le tre aree di intervento per migliorare la procedura: «In primo luogo, la semplificazione della modulistica. Ora che c'è stata la sperimentazione, ci sono più margini di miglioramento per evitare di chiedere le stesse informazioni. In questo caso non servono ulteriori interventi del legislatore, o grandi operazioni, ma è sufficiente un'intesa tra gli enti. E proprio in questa direzione, è stato messo in piedi un accordo congiunto per cui la modulistica necessaria agli imprenditori individuali è stata unificata, un buon passo in avanti su cui lavorare anche per gli altri casi. In secondo luogo», ha proseguito Tonini, «si deve intervenire sui soggetti che possono usare questo strumento: gli esperti, che siano le associazioni di categoria, i commercialisti, i notai o i consulenti di lavoro, hanno consolidato le proprie competenze (contabili, amministrative, previ-

denziali) ed è la stessa Comunicazione unica d'impresa che tende a favorire chi si occupa di tutto. Ma a oggi non tutti i soggetti hanno capacità e, soprattutto, legittimazione a rappresentare gli interessi degli imprenditori nei confronti dei diversi enti. Legittimazione a rappresentare gli interessi degli imprenditori nei confronti dei diversi enti. Il tema è controverso», ha ammesso il responsabile di Infocamere, «e darà adito alla creazione di diverse fazioni pro o contro, ma serve estendere le facoltà date oggi ai singoli professionisti». Terza area di intervento sono i termini, ossia, ha illustrato ancora Tonini «le date entro cui adempiere la procedura. A oggi sono diverse e sono riconducibili sostanzialmente a due scadenze: l'Inail chiede di conoscere le informazioni sull'impresa nel momento in cui avvengono, mentre Fisco, Inps e Cciaa entro un mese dall'inizio dell'attività. La differenza ha creato non poca confusione: quando consegnare la documentazione? Ne serve più di una? In molti casi si fa riferimento alla prima data obbligatoria, ossia quella dell'Inail, anticipando di fatto la comunicazione verso gli altri enti. Ma poi ci sono casi per cui non essendo elementi sufficienti per iscriversi all'Inps, per esempio è stato necessario

fare una successiva comunicazione. Ora, al di là del buon senso servono chiarimenti su questo punto che vadano oltre i singoli enti. Serve un intervento chiarificatore per valutare possibili semplificazioni». Ma in definitiva, l'impresa in un giorno è un miraggio? «No, è possibile», ha risposto Tonini, «ma non era impossibile neanche prima della sperimentazione, era più complicato e dispendioso. A oggi, tuttavia, la possibilità di far nascere un'attività in un giorno o più giorni resta legata alla necessità di ottenere autorizzazioni: in tal caso la procedura non ha portato miglioramenti. Così se sono un piccolo imprenditore edile, con assistente a seguito e un furgoncino con cui lavorare posso riuscire ad aprire l'impresa in un giorno. L'inaugurazione di una libreria, invece, è condizionata al rilascio delle autorizzazioni comunali. E servirebbe più tempo. Ma questa è un'area su cui si sta lavorando tanto a livello normativo, si veda per esempio dello sportello unico delle attività produttive, proprio in riferimento al quale è stato coniato lo slogan «L'impresa in un giorno».

Roxy Tomasicchio

WELFARE - *La partita economica* - Lavori in corso - La revisione delle prestazioni appesa ai 7 miliardi richiesti dai Governatori

Con la riforma delle cure risparmi per due miliardi

Pronte le modifiche su assistenza ospedaliera e specialistica - IL VINCOLO - Le Regioni subordinano l'operatività dei livelli al nuovo Patto sulla salute e saranno poi necessari i decreti sulle tariffe

I nuovi livelli essenziali di assistenza sono pronti a riscrivere le cure dei prossimi anni consentendo di risparmiare anche due miliardi sulla spesa ospedaliera e su quella per la specialistica ambulatoriale. Quasi il doppio della versione presentata a marzo 2008 dal precedente Governo, ma rimasta nei cassetti per una verifica sui costi che secondo la Corte dei conti sarebbero schizzati in alto per l'innovazione tecnologica delle prestazioni. I Lea rivisitati e corretti in un anno da Regioni e ministero del Welfare sostituiranno a tutti gli effetti quelli scritti nel vecchio Dpcm del 2001, ancora in vigore. Ma dovranno rimanere ancora fermi al via, perché proprio le Regioni ne subordinano l'entrata in vigore alla stesura

del Patto sulla salute 2010-2012 per il quale, secondo i governatori, mancano 7 miliardi di finanziamenti su cui il Governo non ha dato ancora risposte. Intanto, potrebbero essere previsti alcuni "stralci": ad esempio per le malattie rare e/o per alcuni nomenclatori, come quello delle analisi di laboratorio e della radiologia, che sono, assieme alla protesica, gli aspetti su cui si è concentrato il maggior lavoro dei tavoli ministero-Regioni e dai quali si ottengono gran parte dei risparmi. Perché tutto vada a regime saranno anche necessari alcuni decreti interministeriali Salute-Economia per definire le tariffe massime delle prestazioni specialistiche e dell'assistenza protesica, consentendo in modo trasparente le valutazioni

economiche previste dal Patto sulla salute. Il risparmio di due miliardi però sarà "senza tagli". I minori costi derivano dalla razionalizzazione delle prestazioni e dall'appropriatezza nelle scelte. E si concentrano soprattutto in due ambiti: l'assistenza ospedaliera e quella specialistica ambulatoriale. Per l'assistenza ospedaliera la maggiore appropriatezza si traduce in scelte diverse per i ricoveri. Delle attuali 500 prestazioni previste con i Drg (raggruppamenti omogenei di diagnosi, la patologia da curare a cui si applica la relativa tariffa), almeno 107 è previsto passino dall'assistenza in ricovero ordinario a quella in day hospital e day surgery e altre 25 circa che oggi sono già assistite in day surgery siano trasferite in assistenza

ambulatoriale. Il risparmio previsto con questa operazione è di oltre 1,1 miliardi. Un esempio: curare una frattura costa in ricovero ordinario, se ci sono complicazioni, 2.392 euro circa, mentre in ricovero di un giorno vale 321 euro. Per le prestazioni trasferite in ambulatorio il discorso è lo stesso, ma con risparmi che oltre al minore costo della prestazione sono legati anche all'incasso del ticket sulla specialistica (36,15 euro). Infine, 800 milioni di minori spese sono stimati per la maggiore appropriatezza nelle indagini strumentali e di laboratorio. In sostanza, non sempre tutte le analisi saranno prescritte, ma si seguiranno precisi riferimenti e «quesiti diagnostici».

P.D.Bu

WELFARE- Che cosa cambia per i cittadini

Salute, meno ricoveri e più day hospital

Oltre cento interventi saranno senza degenza - Medici di famiglia in attività 24 ore su 24

L'assistenza che il Servizio sanitario nazionale assicura ai cittadini in tutto il Paese in modo uniforme sta per cambiare: più territorio, meno ospedale, analisi e visite specialistiche solo se davvero necessarie. E poi assistenza in gravidanza, in carcere, agli stranieri regolari e irregolari e ai cittadini italiani che hanno bisogno di cure all'estero, ma solo se in Italia non si possono ottenere in tempi ragionevoli. I nuovi livelli essenziali di assistenza (Lea) sono pronti - dopo le ultime limature della Salute e delle Regioni - a ridisegnare l'assistenza sanitaria. Le novità sono a tutto campo. A cominciare dall'assistenza sul territorio, che prevede un cambio di rotta nel lavoro di medici di famiglia e pediatri convenzionati: si dovranno occupare anche dell'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari e di una vera e propria attività di sostegno per la gestione della malattia, della disabilità e per prevenire le complicazioni. I medici di base dovranno anche attivare «percorsi assistenziali» con valutazioni delle singole situazioni, il consulto con lo specialista e l'assistenza continua anche al momento del ricovero, durante la degenza e alla dimissione dall'ospedale. E - sulla scia del modello di assistenza «h24» presentato di recente dal ministero del Welfare, in cui l'assistenza primaria si organizza in forme associative tra più professionisti - dovranno assicurare le prestazioni territoriali "non differibili" anche di sera, di notte e nei giorni festivi e prefestivi. Sul territorio poi saranno razionalizzate visite specialistiche, indagini radiologiche e analisi, prescrivibili solo in caso di reale necessità. Niente più esami di colesterolo o trigliceridi per tutti, ad esempio: saranno possibili nella prevenzione per i malati di cuore e nei soggetti a rischio (diabetici, ipertesi e così via). Per l'assistenza ospedaliera - capitolo importantissimo anche ai fini della riduzione delle spese - è in vista una rivoluzione nei ricoveri, con 107 prestazioni che dal letto dell'ospedale dovranno passare all'assistenza in day hospital e day surgery. Tra queste alcune molto "popolari" come le tonsillectomie, una serie

di interventi su fratture e lussazioni e tutti quelli sulle articolazioni e la chirurgia plastica del seno. Ma non basta. Almeno altre 25 prestazioni, che oggi sono curate in day surgery - vale dire con la chirurgia in giornata senza degenza ma con un letto a disposizione - saranno "semplificate" ancora di più e assistite solo in ambulatorio: chi si opera per la liberazione del tunnel carpale o per la cataratta se la sbriga in poco tempo e non occupa, nemmeno "potenzialmente", un posto letto. Resta invece molto limitato l'accesso ai dentisti del Servizio sanitario nazionale. Meglio identificate, però, le categorie "deboli" che possono avere denti più sani gratis. Visite, estrazioni, otturazioni e apparecchi spetteranno, oltre che ai bambini fino a 14 anni, a chi già soffre di gravi malattie e agli indigenti. E qui - come già accade oramai per moltissime prestazioni dello Stato e degli enti locali, ultima la social card - il "misuratore" del diritto sarà l'Issee, l'indicatore della situazione economica equivalente. Un capitolo a parte, ma di grande rilevanza econo-

mica, è poi quello dell'assistenza socio-sanitaria. Che come tutto il resto sposta sempre più il proprio baricentro sul territorio. La prima parola d'ordine dei nuovi Lea è «assistenza a casa». Saranno le Asl a dover autorizzare trattamenti terapeutici e riabilitativi semiresidenziali e residenziali. E solo come "ultima ratio", se proprio non ci sono altre alternative e in ogni caso per il tempo indispensabile a rispedire a casa il paziente. Il secondo punto fermo sta invece nella sigla «Pai», che sta per "piano di assistenza individuale". Le cure domiciliari per cittadini non autosufficienti o «fragili», come ad esempio i malati terminali, saranno garantite da un pool di medici, infermieri e riabilitatori integrati da operatori del sociale per il supporto alla famiglia in base a un progetto su misura. Così i risparmi del Ssn si dovrebbero coniugare con una formula in cui l'individuo diventa l'indiscusso "centro" di tutte le cure.

Paolo Del Bufalo

AMMINISTRATIVE 2009 - I numeri del voto**Nelle elezioni locali parte la corsa: in palio 91mila posti**

Tra gli enti che hanno più di 30mila abitanti il 75% delle giunte uscenti è di centrosinistra

Lo slancio democratico non conosce crisi. Anche negli enti locali più criticati riguardo all'effettiva utilità, le Province, e anche dove il loro futuro è più incerto, nei territori delle (future) città metropolitane che potrebbero prenderne il posto. Basta guardare a Napoli, dove la corsa per sostituire alla presidenza il verde Dino Di Palma (che a giugno proverà a volare a Strasburgo con Sinistra e Libertà) si è trasformata in una maratona con 16 candidati alla presidenza, 36 liste e 1.600 persone a contendersi i 45 posti in consiglio. Dietro a Luigi Cesaro, parlamentare del Pdl, e a Luigi Nicolais, ministro della Funzione pubblica nell'ultimo Governo Prodi, si incontrano, tra gli altri, cinque partiti comunisti, la Lega Sud, la lista per l'«insorgenza civile», quella dei «preservativi gratis» e il partito degli «impotenti» (segmentazione della rappresentanza). Ma Napoli non è un caso: il primato di affollamento della scheda per le provinciali nel 2004 è andato a Torino. Dove ci tengono a conservarlo e per non correre rischi migliorano addirittura la «performance» rispetto all'altra volta: a contendere la poltrona ad Antonio Saitta (centrosinistra) sono in 16 (una sola donna), appoggiati da 38 liste (erano 34 cinque anni fa) che mettono in campo 1.627 aspiranti a un posto in consiglio. Anche qui, tra «Partecipazione, progresso e azione», l'«Arca azzurra» e la lista «Per il divieto di licenziare», la creatività si fa sentire (non la pensano così i sostenitori di Beppe Grillo riuniti nella «Lista civica», che se la sono presa con la «Lista del Grillo» che prova a sfruttare il nome del comico-indignato). Nelle città maggiori, a moltiplicare i numeri delle elezioni ci sono anche i consigli di quartiere: la Finanziaria 2008 ne permette la sopravvivenza solo nei centri con più di 100mila abitanti e ne porta quindi al rinnovo 107, con 1.926 poltrone in palio: a Firenze ce ne sono cinque, con 115 posti in tutto, ma a contenderseli ci sono 45 candidati presidente e 70 liste che possono contenere fino a 23 nomi ciascuna. Con i 793 (divisi in 21 liste) che provano a entrare a Palazzo Vecchio, le persone in lista volano sopra la quota-record di 2.400. Numeri ancora più importanti si incontrano a Bologna (23 liste e 9 quartieri). Insomma, mentre prova a entrare nel vivo la

competizione per Strasburgo, che fra veline e candidati-bandiera finora ha dimenticato (come di prammatica) i temi europei, sul territorio la partecipazione sembra preferire le competizioni locali. Che promettono importanti ripercussioni nazionali, perché il turno «nobile» delle amministrative muove numeri di tutto rispetto: vanno al rinnovo 63 Province (59% del totale) e 4.339 Comuni (il 54%; il calcolo tiene conto anche della Provincia dell'Aquila e degli otto Comuni trentini, dove si voterà in autunno): saranno quasi 30 milioni gli elettori, per rinnovare 91.368 posti da amministratore (compresi gli assessori, spesso scelti tra i consiglieri). Con una stima (prudenziale) basata sulla media dei candidati che si incontra in ogni fascia di enti, si può calcolare che oltre 400mila persone si siano candidate a una poltrona o a una seggiola locale, ma nella realtà il numero totale può viaggiare verso il mezzo milione. Con buone chance statistiche: circa cinque candidati per ogni posto in palio, perché nei Comuni più piccoli il numero di aspiranti scende e spesso si riduce a una lista unica, che dalle urne attende solo la proclamazione. Dal

voto locale si attende anche di leggere la nuova geografia amministrativa dei prossimi anni. Negli enti più grandi, il centrosinistra spera di salvare il salvabile di un dominio nato, sull'onda dei successi del 2004, e che lo vede guidare il 78% delle amministrazioni uscenti nelle Province e il 71% nei Comuni sopra i 30mila abitanti. Risultati nati quando Ds e Margherita erano molto sopra il 30%, Rifondazione e Comunisti italiani appoggiavano puntualmente le giunte di centrosinistra portando in dote l'8,5% a livello nazionale, mentre la Lega non superava il 5%, cioè la metà dei voti di cui è accreditata nei sondaggi di oggi, e An e Forza Italia ottenevano poco meno del 33% (l'ultimo sondaggio Ipsos accredita il Pdl del 40%). Più difficile, invece, prevedere smottamenti significativi nella geografia di genere, che relega le donne a un ruolo da riserva indiana: nelle amministrazioni uscenti ci sono solo 405 sindaci donna (meno di uno su dieci) e tre presidenti di Provincia su 63.

Gianni Trovati

I SISTEMI ELETTORALI

PROVINCE - Sistema di voto - Proporzionale a doppio turno con premio di maggioranza, articolato in collegi uninominali (tanti quanti sono i posti da consigliere). I candidati presidente sono sostenuti da uno o più gruppi, che in ogni collegio presentano il proprio candidato consigliere. **Come si vota** - L'elettore può votare contrassegnando il candidato presidente e/o uno dei gruppi che lo sostengono e/o il candidato consigliere. Non è possibile esprimere un voto di preferenza o effettuare il voto disgiunto.

COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI - Sistema di voto - Proporzionale a doppio turno con premio di maggioranza. **Come si vota** - L'elettore può votare contrassegnando il nominativo del candidato sindaco, una delle liste collegate oppure entrambi. È inoltre possibile esprimere una preferenza per un solo candidato alla carica di consigliere comunale. Nelle elezioni comunali è possibile anche il voto disgiunto, con cui si vota un candidato a sindaco e una lista (con eventuale preferenza) collegata a un altro candidato

COMUNI SOTTO I 15MILA ABITANTI - Sistema di voto - Maggioritario a turno unico. Viene eletto il candidato sindaco che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Alla lista collegata spettano i 2/3 dei seggi in consiglio. **Come si vota** - L'elettore può votare contrassegnando il nome del candidato sindaco o una lista collegata. È inoltre possibile esprimere una sola preferenza per un candidato alla carica di consigliere. Il voto al candidato sindaco è attribuito alla lista collegata, e viceversa.

CRIMINALITÀ – Le misure del governo

Sicurezza, il sindaco va in trincea

Tra nuovi reati e pene più severe in un anno novanta ritocchi ai codici

Novanta, come la paura: O come il pacchetto sicurezza governativo, che raggiunge la soglia della cabala quanto a numero di reati nuovi di zecca o modificati. Infatti, sommando il Ddl approvato la settimana scorsa alla Camera agli altri due provvedimenti in tema di sicurezza già in vigore (i Dl 92/08 e 11/09), per ben novanta volte si è intervenuti su norme cardine dell'ordinamento, dal codice penale al testo unico in materia di immigrazione. **L'evoluzione dei compiti** - Il Ddl ora all'esame del Senato è infatti solo l'ultima tessera, sebbene la più estesa, di un mosaico che ha cominciato a prendere forma un anno fa, quando il governo Berlusconi ancora in fasce approvò il decreto legge n. 92 che conteneva la prima risposta all'emergenza criminalità, e poi proseguì con il Dl 11/09, quello sullo stalking. Oltre a ribadire la spinta repressiva contro microcriminalità e immigrazione clandestina, il Ddl conferma il dna dell'in-

tero impianto. Che vede i sindaci in prima linea, a fianco della forza pubblica. Non solo come utenti del sistema di repressione dei reati, ma titolari di compiti e poteri precisi. Vero è che il grosso della "competenza penale" dei sindaci sia attribuito con il primo provvedimento (in vigore dal 26 luglio 2008) che ne ha ampliato, innanzitutto, il potere di ordinanza. È sfruttando questo nuovo spazio che si sono moltiplicate le ordinanze (l'Anci, Associazione nazionale dei comuni, ne ha registrate quasi 700) come ad esempio quelle contro le lucciole. Un secondo strumento è stato poi messo nelle mani dei primi cittadini con il decreto legge in vigore dal 25 aprile scorso che permette ai comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. **Dalle ronde...** Ora il cerchio si chiude con le ultime disposizioni che assegnano ulteriori poteri alle amministrazioni comunali. Il principale e più discusso dei quali ri-

guarda la possibilità di avvalersi delle cosiddette ronde per segnalare agli organi di polizia (anche municipale) eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale. Una specificazione forse superflua, quella che limita alla «segnalazione» lo spazio di manovra, anche perché il testo unico delle leggi di ps prevede l'obbligo di intervento solo per i soggetti autorizzati (vale a dire gli agenti di pubblica sicurezza). **Ai «buttafuori»** - Insieme alle ronde, rispuntate dopo che erano state cassate dal Dl 92, il disegno di legge tenta di riportare nei ranghi anche i "buttafuori". Gli addetti alla security dei locali di intrattenimento, come avviene per i componenti delle ronde, dovranno essere iscritti in appositi elenchi tenuti in prefettura. Qui i sindaci non entrano in gioco, ma è innegabile che la regolamentazione, nei fatti, sia un elemento di garanzia anche per loro, specialmente nel controllo delle zone

ad alta concentrazione di locali aperti fino a notte inoltrata. **Immigrazione** - Il personale del comune incrocia poi anche le norme sull'immigrazione. Ad esempio, sono stati dimezzati i tempi, da un anno a sei mesi, per la cancellazione dall'anagrafe dello straniero con permesso di soggiorno scaduto. Sempre in tema di anagrafe, in caso di richiesta di iscrizione odi variazione, gli uffici competenti possono verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente abita. L'emendamento del governo ha attenuato la portata originaria della norma che, invece, prevedeva l'obbligo di controllo. Dello stesso tenore l'attribuzione ai municipi del potere, finora nelle mani delle Asl, di accertare il rispetto dei requisiti di abitabilità dell'alloggio dello straniero che chiede il ricongiungimento.

Andrea Maria Candidi

CRIMINALITÀ – Le misure del governo

La «collusione» può far saltare anche i dipendenti

ANTIMAFIA - Gli indizi concreti del «condizionamento» fa rischiare al dipendente la sospensione o il licenziamento

La lotta alla criminalità organizzata nei Comuni e nelle Province supera il dilemma «scioglimento o niente». Il collegamento, «diretto o indiretto», con la criminalità organizzata potrà far saltare il posto anche a un singolo dirigente, al segretario o a un semplice dipendente, anche senza ipotecare tutti gli organi politici dell'ente. Il commissariamento "classico", però, non perde peso, ma trova un calendario più certo e una procedura blindata, per superare gli ostacoli che il Viminale spesso incontra sulla strada dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali. Il tutto, con il prefetto in prima linea a guidare le operazioni. Nel Ddl sicurezza licenziato la settimana scorsa dalla Camera, l'antimafia nelle amministrazioni locali trova una cassetta degli attrezzi più flessibile e articolata del passato, per offrire lo strumento adatto a ogni

situazione. Le misure puntano tutto sul ruolo del prefetto, e fanno il paio con l'altro intervento dello stesso provvedimento che aumenta i poteri d'accesso del rappresentante locale del governo nei cantieri delle imprese impegnate in appalti pubblici. Tocca a lui, attraverso una commissione d'indagine formata da tre funzionari pubblici con cui esercita i suoi poteri di accesso, accertare la presenza di elementi «concreti, univoci e rilevanti» con la criminalità organizzata, oppure «forme di condizionamento» in grado di inquinare le scelte dell'amministrazione locale. Quando le indagini, che possono durare tre mesi prorogabili per altri tre, fanno accendere la spia rossa, si apre un ventaglio ampio di possibili misure per «far cessare il pregiudizio» e «riportare alla normalità la vita amministrativa dell'ente». Tra i provvedimenti, da adottare «immediatamente»,

ci sono anche quelli ad personam: cambio di mansione, trasferimento, oppure sospensione del dipendente, con il contestuale avvio (obbligatorio) del procedimento disciplinare nei suoi confronti. Tutto dipende dall'esito della radiografia condotta dalla commissione d'indagine, che entro 45 giorni dal termine dei lavori mette nero su bianco i risultati in una relazione da sottoporre al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e al procuratore della Repubblica prima dell'invio al Viminale. La nuova procedura, infatti, prevede forme di collaborazione più strette con il capo della Procura che, in deroga all'obbligo del segreto fissato dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, è chiamato a trasmettere, al prefetto tutte le informazioni che ritenga utile mettere in comune. Esaminata la relazione, il Viminale ha tre mesi di tempo per proporre lo

scioglimento, in una proposta al presidente della Repubblica che elenca gli amministratori responsabili e i provvedimenti necessari per tornare alla normalità. Se arriva lo scioglimento, questo può far scattare la tagliola anche nei confronti dei consulenti, dei revisori dei conti, dei collaboratori e degli uffici di staff del sindaco o del presidente della Provincia. La commissione di tre membri che subentra agli organi politici può però decidere, entro 45 giorni dall'insediamento, di "salvare" chi ritenga utile. Per gli amministratori incappati nello scioglimento, poi, può essere sbarrata la strada verso ogni candidatura nel successivo turno amministrativo che si svolga nella loro regione. Anche in questo caso, a decidere è il Viminale.

Gianni Trovati

SEMPLIFICAZIONI - Raccolte dal ministero le richieste di 40 enti

Cura anti-burocrazia tra i rimedi spunta la cedolare sugli affitti

Calderoli prepara un Dl e un disegno di legge

Dallo sportello unico che svolge tutte le pratiche legate al cambio di residenza alla cancellazione dell'obbligo di fornire le proprie generalità all'arrivo in albergo, dalla dichiarazione di inizio attività (Dia) "esplicita" e non più subordinata al silenzio assenso a un'unica tessera elettronica che contenga tutti i documenti di identità (escluso il passaporto), dal vietare al legislatore di introdurre adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalle direttive europee (cosiddetto gold plating) allo snellimento delle procedure per le verifiche metriche. Sono solo alcune delle proposte avanzate da diverse categorie che il ministero della Semplificazione ha riunito intorno a un tavolo con l'obiettivo di capire dove e come eliminare

gli orpelli che rendono pesante e inefficiente la nostra burocrazia. La lista dei desiderata dei circa 40 enti e associazioni che hanno risposto è ben più lunga di quella riportata nella scheda qui a fianco, che è il risultato di una prima scrematura delle proposte ritenute dalla Semplificazione più interessanti e percorribili. Ce ne sono poi altre che dovrebbero essere inserite nell'elenco, che con ogni probabilità assumerà - come spiega il capo dell'ufficio legislativo della Semplificazione, Alfonso Celotto - la forma di un disegno di legge. Non si esclude, però, il ricorso al decreto legge, almeno per le iniziative più urgenti. Nella cura anti-burocrazia dovrebbe trovar posto anche la cedolare secca sugli affitti, proposta in circolo da anni e ora sul punto di prendere

forma. L'obiettivo è far emergere almeno una parte della gran massa di locazioni in nero. I tecnici della Semplificazione, che devono agire di concerto con quelli dell'Economia, stanno valutando un prelievo del 20-25% sul canone di affitto. È più probabile, al momento, l'aliquota maggiore, perché c'è l'intenzione di legare la cedolare secca all'eliminazione del rinnovo annuale della tassa di registro. Si tratterebbe di un ulteriore incentivo per spingere i proprietari di immobili a dichiarare gli affitti percepiti, i quali potrebbero poi - è un'altra delle ipotesi allo studio - utilizzare il contratto registrato come titolo esecutivo per lo sfratto: se alla scadenza l'immobile non viene liberato, si va direttamente alla procedura di sgombero, senza passare per

la convalida dello sfratto da parte del giudice. «Al momento - spiega il sottosegretario Aldo Brancher, che sta seguendo in prima persona il progetto di semplificazione - stiamo valutando quali proposte trasferire nella riforma, la cui bozza dovrebbe vedere la luce prima dell'estate. Dobbiamo, infatti, tener conto che si tratterà di un mix di interventi diversi, che coinvolgono più ministeri. Per questo dobbiamo prestare attenzione che la prima potatura di adempimenti superflui, a cui potrebbe seguirne una seconda, abbia una certa omogeneità, in modo che l'iter parlamentare non conosca intoppi».

Antonello Cherchi

CONTENZIOSO - Cambi di rotta pro Fisco

Ora la fotocopia vale come prova

AMMINISTRAZIONE FAVORITA - Inspiegabile inversione di giudizio della Corte che a distanza di tre mesi ritiene legittimo l'uso del documento fotostatico

La produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale. Il giudice, in tal caso, ha l'obbligo di disporre la produzione del documento in originale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione (sentenza n. 9773/09), capovolgendo la tesi della Ctr secondo la quale non era sufficiente l'esibizione da parte dell'Amministrazione della ricevuta dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato notificato l'atto impositivo. Da una prima lettura della sentenza, il principio espresso dai giudici di Piazza Cavour, peraltro già affermato in precedenti sentenze (n. 14438 e n. 22770 del 2006), appare di assoluto buon senso e in linea con quanto previsto dal Codice

civile: le fotocopie hanno la stessa efficacia probatoria degli originali salvo che non siano espressamente contestate dalla parte contro la quale sono prodotte. Vi è solo un problema: circa tre mesi fa, la stessa sezione tributaria (sentenza n. 4502 del 25 febbraio 2009) era giunta a conclusioni esattamente opposte con la particolarità che, anche in quell'occasione era risultato soccombente sempre il contribuente. In altre parole quando il principio della validità delle fotocopie è stato invocato dal contribuente la Cassazione lo ha ritenuto non valido, quando è stato invocato dal Fisco la stessa Sezione della Cassazione lo ha ritenuto «principio di diritto consolidato»! Nell'ultimo caso esaminato, il contribuente eccepiva, un difetto di notifica dell'atto impositivo in quanto non risultava che l'ufficiale giudiziario avesse dato notizia

per raccomandata dell'esecuzione delle incombenze previste ex articolo 140 Cpc. L'Agenzia produceva in giudizio la fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Sia la Ctp, sia la Ctr condividevano le tesi difensive circa l'invalidità della fotocopia del documento. La Cassazione, invece, evidenziava che la produzione di documenti in copia, costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale. Come si è detto, questa pronuncia contraddice apertamente quanto sostenuto pochi mesi fa dalla stessa Suprema Corte dove, a parti contrapposte (circonstanza che pone più di qualche perplessità), era l'amministrazione a contestare al contribuente l'invalidità di alcune fatture faxate. Per sostenere tale tesi, in quell'occasione fu eviden-

ziato che l'obbligo di conservare gli originali (articolo 22 Dpr 600/73) è norma speciale rispetto al regime ordinario della prova documentale dettato dal Codice civile, che equipara la copia all'originale se non ci sia espressa contestazione sulla conformità (articolo 2712, Codice civile) e che di conseguenza «le fotocopie di documenti originali, che non risultino smarrite o distrutte per cause non imputabili al contribuente, non hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta». Se non si fosse in presenza di pronunce della Suprema Corte e soprattutto di contribuenti che si sono visti applicare principi totalmente differenti (ma sempre in loro pregiudizio) si potrebbe quindi concludere che non tutte le fotocopie hanno lo stesso valore!

Antonio Iorio

CTP - Atti e validità

Cartelle mute illegittime se precedenti a giugno 2008

Sono illegittime, e come tali devono essere "annullate", le cartelle prive della sottoscrizione o dell'indicazione del responsabile del procedimento. La Ctr Puglia con la sentenza n. 63/9/09, rimette in discussione una questione che in molti consideravano definitivamente risolta dopo la sentenza n. 58/09 della Corte costituzionale. Con quell'ultima decisione, come si ricorderà, è stata dichiarata la legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del DL 248/07 dove si prevede, da un lato, che le cartelle di pagamento contengano, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione delle cartelle; dall'altro, che la stessa disposizione si applichi ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e che la mancata indicazione di quei responsabili nelle cartelle relative ai ruoli consegnati prima di tale

data non è causa di nullità delle stesse. Di qui il sospetto, da più parti sollevato, che la norma contenga una sanatoria degli atti già emanati e che determini un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti, a parità di condizioni, soltanto in ragione della diversa data di consegna del ruolo. La Consulta, come abbiamo detto, ha "salvato" quella disposizione e ha escluso che, prima della sua emanazione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento abbia determinato la nullità della cartella di pagamento. La questione, perciò, sembrava definitivamente chiusa. I giudici pugliesi, però, non la pensano così. A loro parere, infatti, con la sentenza n. 58/09 la Consulta ha fissato il principio secondo cui le cartelle di pagamento "mute", relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non sono affette da "nullità" in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso, que-

sto non implica, tuttavia, che quelle cartelle debbano ritenersi comunque "legittime". Nell'ordinamento amministrativo, ha sottolineato il collegio, le forme di invalidità degli atti sono riconducibili a due tipologie: da un lato «la nullità, di carattere assoluto, non sanabile, non soggetta a prescrizione e rilevabile d'ufficio dal giudice»; dall'altro «l'annullabilità, sanzione meno grave, che attiene ad un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che può comunque portare alla caducazione dell'atto impugnato». Ebbene, prosegue la Ctr pugliese, secondo i principi generali, le cartelle di pagamento, che sono certamente atti amministrativi, se privi di sottoscrizione o del responsabile del procedimento, non si sottraggono alla censura di annullabilità. Tali principi, infatti, sono certamente coerenti con quanto ha stabilito la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 377/07 e nella recente sentenza n. 58 del 2009, do-

ve, pur ritenendo non applicabile alle "vecchie" cartelle di pagamento la sanzione della nullità, non è stata esclusa la sanzione meno grave dell'annullabilità delle cartelle prive di sottoscrizione o dell'indicazione del responsabile del procedimento. Per altro, concludono i giudici, il sistema delle garanzie previsto dalla legge n. 212/00 (Statuto del Contribuente), e in particolare dall'articolo 7, comma 2, secondo cui «le cartelle di pagamento devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento», recupera l'esigenza di protezione degli interessi del contribuente e, quindi, l'invalidità delle cartelle di pagamento prive di sottoscrizione o dell'indicazione di quel responsabile. Insomma la questione è tutt'altro che chiusa.

Domenico Carnimeo

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17

PERSONALE - La simulazione sugli effetti in busta paga del decreto attuativo della legge 15/2009

Super-premi ai migliori

La riforma quadruplica i bonus per chi ottiene i giudizi più alti - LA REDISTRIBUZIONE - I nuovi criteri dimezzano le risorse da utilizzare per la produttività permettendo di attivare incentivi ulteriori

La riforma della meritocrazia targata Brunetta può quadruplicare i premi ai dipendenti migliori, lasciando a secco di incentivi chi invece ottiene i giudizi più modesti. L'entità effettiva dei benefici dipenderà da molte variabili, a partire dalle risorse presenti in ciascun ente, ma la divaricazione fra le buste paga è certa, ed è l'effetto diretto delle previsioni inserite nel decreto attuativo della legge 15/2009. La cura della meritocrazia in busta paga è il pilastro del provvedimento, varato definitivamente dal Consiglio dei ministri di venerdì e ora in viaggio verso le commissioni parlamentari e il confronto con la Conferenza Stato-Regioni, e gli effetti potenziali sulle retribuzioni sono importanti. Anche perché oggi i premi si basano su automatismi ben poco correlati alla valutazione, che non scontentano nessuna delle parti interessate: amministrazione, dipendenti e sindacati. La bozza di decreto attuativo contiene il modello di riferimento per la valutazione dei dipendenti pubblici che dovrà condurre, sulla base della performance individuale, a una graduatoria in tre fasce: alla prima fascia, composta dal 25% dei dipendenti con i

risultati più elevati, verrà riconosciuto il 100% del trattamento accessorio; al successivo 50% il salario accessorio verrà dimezzato mentre al rimanente 25% sarà azzerato. Viene poi istituito il bonus annuale delle eccellenze, che può arrivare al 30% della retribuzione complessiva e che può essere riconosciuto al 5% dei dipendenti nella prima fascia di performance. A tutto questo si aggiunge il premio annuale per l'innovazione, pari al bonus delle eccellenze, volto a riconoscere il miglior progetto di incremento delle performance dell'organizzazione realizzato nell'anno. Un paio di esempi possono dare meglio l'idea dell'impatto che la nuova normativa dovrebbe avere nel comparto Regioni e autonomie locali. Si prenda il caso di un ente con un centinaio di dipendenti, nel quale la distribuzione per categoria e l'importo, abbastanza contenuto, delle retribuzioni di risultato e di produttività viene delineato nella tabella in alto. Si ipotizza, inoltre, che i dipendenti siano distribuiti nelle tre fasce in modo proporzionale. Analizzando i dirigenti, risulta che il salario accessorio determinato con l'attuale distribuzione sostanzialmente a pioggia è

pari a 1.567 euro, mentre con le nuove regole il dirigente primo in graduatoria mantiene lo stesso importo di retribuzione di risultato, ai successivi due il risultato si dimezza ad 783 euro e all'ultimo non spetta alcun emolumento. Inoltre, con il bonus delle eccellenze, al primo dirigente potrebbe essere riconosciuto un ulteriore importo di almeno 5.221 euro, pari al 10% della retribuzione complessiva. La forbice distributiva del trattamento accessorio, insomma, si amplia decisamente. Lo stesso accade per esempio al dipendente di categoria B che, posizionato nella prima fascia, può arrivare a un salario accessorio comprensivo di premio delle eccellenze pari a 2.293 euro, rispetto ad una situazione attuale che vede distribuire a tutti € 400 in modo indistinto. Nel secondo esempio (tabella in basso), con risorse più elevate per la produttività ed il risultato, la differenziazione è ancora più evidente: al primo dirigente viene assegnato un premio complessivo di 42.429 euro (13.204 euro di risultato più 29.225 di bonus), al secondo ed al terzo solo il risultato di 6.602 euro e al quarto dirigente nulla è dovuto. Come evidenziato in entrambi gli esempi, l'ap-

plicazione dei nuovi criteri dimezza l'utilizzo delle risorse assegnate per risultato e produttività consentendo, con i risparmi così ottenuti, di mettere a disposizione dell'amministrazione ulteriori sistemi premianti (bonus delle eccellenze e premio annuale dell'innovazione) per accentuare ulteriormente il diverso riconoscimento del merito. L'obiettivo di eliminare la distribuzione a pioggia della produttività e del risultato con la statuizione per legge di un sistema di valutazione con rigidi parametri meritocratici, se da un lato potrebbe risolvere il problema, dall'altro la sua efficacia dipenderà soprattutto dalla quantità di risorse che verranno messe a disposizione per tali istituti. Risulta evidente che la mancata individuazione nel decreto di una misura minima di risorse per la produttività potrebbe spingere le amministrazioni a ricorrere ad altri istituti contrattuali da riconoscere a tutti i dipendenti, che svuotino il fondo per le risorse decentrate e che annullino, di conseguenza, gli effetti della riforma.

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Due esempi concreti

L'esempio è stato sviluppato sulla base delle seguenti ipotesi: 100 dipendenti divisi tra dirigenti, non dirigenti con posizione organizzativa e privi di posizione organizzativa; ante Brunetta la produttività/risultato era distribuito a pioggia; dopo il Brunetta i dipendenti sono distribuiti nelle tre fasce sulla base della graduatoria che si ipotizza per semplicità di calcolo proporzionale al numero di dipendenti in ciascuna categoria; il bonus eccellenze è stato attribuito a un dipendente per ciascuna categoria, nella fascia di merito più alta (come indicato in corsivo nella tabella)

ENTE CON RISULTATO E PRODUTTIVITÀ MINIMI

Qualifica	Numero	Premio (e bonus eccellenze*)	Spesa per l'ente
SITUAZIONE ATTUALE			
Dirigenti	4	1.567	6.266
Funzionari (cat. D posizione org.)	8	516	4.132
Funzionari (cat. D)	20	800	16.000
Impiegati (cat. C)	40	600	24.000
Operai (cat. B)	28	400	11.200
TOTALE	100		61.598
POST RIFORMA			
Prima fascia: 25% dei dipendenti con premio del 100%			
Dirigenti	1	1.567 (5.221)	6.788
Funzionari (cat. D posizione org.)	2	516 (2.840)	3.873
Funzionari (cat. D)	5	800 (2.352)	6.352
Impiegati (cat. C)	10	600 (2.140)	8.140
Operai (cat. B)	7	400 (1.893)	4.693
Seconda fascia: 50% dei dipendenti con premio del 50%			
Dirigenti	2	783	1.567
Funzionari (cat. D posizione org.)	4	258	1.033
Funzionari (cat. D)	10	400	4.000
Impiegati (cat. C)	20	300	6.000
Operai (cat. B)	14	200	2.800
Terza fascia: 25% dei dipendenti senza premio			
Totale premio			30.799
Totale bonus eccellenze			14.447
Risorse rimanenti per altri istituti quale il premio per l'innovazione			16.352

ENTE CON RISULTATO E PRODUTTIVITÀ ELEVATI

Qualifica	Numero	Premio (e bonus eccellenze*)	Spesa per l'ente
SITUAZIONE ATTUALE			
Dirigenti	4	13.204	52.816
Funzionari (cat. D posizione org.)	8	3.228	25.823
Funzionari (cat. D)	20	3.000	60.000
Impiegati (cat. C)	40	2.200	88.000
Operai (cat. B)	28	1.300	36.400
TOTALE	100		263.039
POST RIFORMA			
Prima fascia: 25% dei dipendenti con premio del 100%			
Dirigenti	1	13.204 (29.225)	42.429
Funzionari (cat. D posizione org.)	2	3.228 (9.334)	15.790
Funzionari (cat. D)	5	3.000 (7.716)	22.716
Impiegati (cat. C)	10	2.200 (6.901)	28.901
Operai (cat. B)	7	1.300 (5.950)	15.050
Seconda fascia: 50% dei dipendenti con premio del 50%			
Dirigenti	2	6.602	13.204
Funzionari (cat. D posizione org.)	4	1.614	6.456
Funzionari (cat. D)	10	1.500	15.000
Impiegati (cat. C)	20	1.100	22.000
Operai (cat. B)	14	650	9.100
Terza fascia: 25% dei dipendenti senza premio			
Totale premio			131.520
Totale bonus eccellenze			59.127
Risorse rimanenti per altri istituti quale il premio per l'innovazione			72.393

(*) il bonus è attribuito a un solo dipendente per categoria

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

PERSONALE - I vertici - Le responsabilità

Ai dirigenti il doppio ruolo di allenatore e arbitro

GLI OBBLIGHI - Il mancato raggiungimento degli obiettivi blocca il rinnovo degli incarichi e i «buchi» nelle verifiche tagliano il salario di risultato

La cura Brunetta sulla performance colpisce anche il fondo delle risorse decentrate degli enti locali. Nel decreto legislativo di attuazione della legge 15/2009 emergono non pochi aspetti che avranno un impatto diretto con il salario accessorio dei dipendenti di Comuni, Province e Regioni. Già con l'atto di indirizzo del Governo all'Aran per la prossima tornata contrattuale si era avvertita l'intenzione di una totale revisione degli istituti delle progressioni orizzontali e dei compensi della produttività. Ora, con il decreto attuativo, le ipotesi diventano realtà, e gli equilibri del fondo degli enti locali verranno reimpostati. È innegabile che nell'ultimo decennio, cioè dall'entrata in vigore della riforma apportata dai contratti della primavera del 1999, vi sia stato un utilizzo spesso scorretto delle procedure per le progressioni all'interno della categoria, tanto da erodere sempre più lo spazio creato dalle risorse stabili. Passaggi di posizione economica senza modalità

selettive, oltre a creare rischi di illegittimità delle procedure, hanno finito per consolidare un comportamento che andava a premiare più la presenza in servizio rispetto al merito. I sistemi vanno pertanto rivisti, e non riguardano più solamente la valutazione del singolo dipendente ma un nuovo bilanciamento dell'intero fondo. Per correre ai ripari le modalità adottate dal Governo, che verranno peraltro codificate nel dettaglio nel prossimo contratto, vanno in due direzioni: progressioni orizzontali ogni triennio e nel limite delle risorse ad oggi disponibili. Un blocco (quasi) totale che comporterà una non facile gestione delle relazioni sindacali all'interno delle fasi della contrattazione integrativa. La progressione economica, prima di tutto, sarà possibile solo per i dipendenti che avranno raggiunto risultati eccellenti di merito negli ultimi anni, mentre sarà praticamente vietata per i restanti lavoratori. I nuovi obblighi di misurazione puntuale della

qualità aumentano decisamente le responsabilità dei dirigenti. Non vi è mai stato dubbio che, almeno per gli enti locali, la valutazione fosse affidata ai dirigenti responsabili dei singoli settori ai quali sono affidati i compiti di gestire le risorse umane anche nella verifica del raggiungimento di obiettivi di qualità e risultato. Il decreto attuativo insiste su tale aspetto, rinvenendo nell'area dirigenziale il primo soggetto competente a giudicare l'operato dei collaboratori. Con una modifica al Dlgs 165/2001, viene infatti previsto che i dirigenti effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel principio del rispetto del merito. La precisazione, nel caso degli enti locali, entra nel solco dell'articolo 107 del Dlgs 267/2000, dove si afferma che spetta al dirigente l'adozione degli atti di gestione del personale. Per accentuare questo ruolo, però, il decreto attuativo prevede delle dirette responsabilità con relative sanzioni. Innanzitutto il mancato raggiungi-

mento degli obiettivi assegnati ai dirigenti oltre a comportare eventuale responsabilità disciplinare comporta l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico. Nei casi più gravi si potrà addirittura collocare il dirigente in disponibilità o recedere dal contratto. In secondo luogo il dirigente ha l'obbligo di vigilare sul comportamento del personale assegnato ai propri uffici; la verifica delle azioni deve avvenire in continuità affinché si garantiscano quegli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. Il mancato controllo da parte del dirigente può portare ad una decurtazione dell'indennità di risultato fino all'80 per cento. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale le relative funzioni sono attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'articolo 109 del Tuel.

Gianluca Bertagna

ANCI RISPONDE

Pari opportunità, via libera alla ripartizione dei fondi

La Conferenza unificata ha dato parere favorevole allo schema di decreto di riparto del fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. La disponibilità complessiva del Fondo è di 96,5 milioni, ripartiti tra interventi a favore della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, politiche a favore dei diritti e delle pari opportunità, campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione e infine una quota pari a 2 milioni di euro per il sostegno alle vittime dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento. Quest'ultima voce permetterà di dare continuità al numero verde contro la tratta 800 290 290, affidato a Regioni ed enti locali, le cui convenzioni sono in scadenza alla fine di maggio. Il numero verde è uno strumento prezioso per le vittime di tratta per sfruttamento non solo sessuale, ma nel lavoro forzato, accattonaggio e nelle economie illegali. Le attività non si riducono a segnalazione e invio delle richieste di aiuto, ma il numero è l'unico strumento oggi esistente in Italia in grado di fare sistema tra i diversi servizi presenti nel Paese. **La spesa per i libri scolastici - Si chiede se sussista l'obbligo del Comune di garantire la fornitura gratuita dei**

libri di testo per gli alunni della scuola elementare ai sensi dell'articolo 156 del Dlgs 297/1994, ad alunno straniero frequentante la scuola primaria domiciliato nel Comune ma residente all'estero. L'articolo 38 del Dlgs 286/1998 dispone che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dalle Regioni, dallo Stato e dagli Enti locali. Regolamento di attuazione, Dpr 394/1999, all'articolo 45 ribadisce che i minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Entrambe le disposizioni non pongono limitazioni al diritto all'istruzione dei minori stranieri per i quali non è richiesto, quindi, il requisito del domicilio o della residenza, essendo sufficiente a ingenerare il diritto la sola presenza sul territorio. Ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti per rendere effettivo il diritto

all'istruzione, e quindi, si presume, anche la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari. **Il Tribunale dei minori - È legittimo che il Tribunale per i minorenni, nel decreto di allontanamento emesso su proposta del Servizio sociale comunale, individui anche la struttura incaricando il Servizio sociale di inserire i minori presso la stessa, posto che tale struttura non appare idonea e che il pagamento della retta è a carico del nostro Comune?** Se il provvedimento del Tribunale per i minorenni non risultasse condiviso dagli aventi interesse, lo stesso provvedimento potrebbe dare luogo ad impugnativa, nei termini e nei modi previsti dal relativo ordinamento giudiziario. Indubbiamente esistono relazioni tra i Servizi sociali dei Comuni e i Tribunali per i minorenni, le quali, in genere, attengono: a) a provvedimenti d'urgenza da parte dei Servizi sociali, e immediato rapporto degli stessi al Tribunale per i minorenni per i successivi provvedimenti; b) a corrispondenze su determinati casi al Tribunale per i minorenni; c) all'attuazione dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e relativa attività di vigilanza. Nel caso in cui la struttura ricetti-

va indicata nel provvedimento di allontanamento dei minori dai relativi ambiti familiari o d'altro dal Tribunale per i minorenni non risultasse idonea ed ancora si rendesse necessario un programma individuale da parte di più interlocutori (sanità, scuola, eccetera), sarà cura dei Servizi sociali del Comune d'intervenire presso il suddetto Tribunale per ogni seguito operativo. **Il titolo di viaggio - Un cittadino bulgaro, rifugiato politico, ha diritto al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio?** Si premette che la carta di identità rilasciata dal Comune di residenza non può essere utilizzata dal cittadino straniero, regolarmente soggiornante, come documento valido per l'espatrio. Per viaggiare all'estero occorre il possesso del permesso di soggiorno valido ed il passaporto o documento equipollente. Il cittadino straniero con permesso di soggiorno per asilo politico può, recarsi all'estero qualora sia in possesso del titolo di viaggio che, in base all'articolo 24 del Dlgs 251/07, viene rilasciato dalla Questura con validità di cinque anni, rinnovabile.

Camilla Orlandi

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.19

ANTITRUST - I pareri dell'Authority bocchiano una serie di interpretazioni «estensive» degli enti locali

Gare, deroga solo con dati certi

*L'analisi di mercato non può limitarsi all'esame dei preventivi - PALMI RIGIDI
- La tutela dell'occupazione non può rappresentare un limite alla concorrenza
- No alle proroghe degli attuali affidamenti diretti*

Trova confini più rigidi la riforma delle utilities delineata dall'articolo 23-bis della manovra dell'estate scorsa. Nelle sue prime pronunce sul tema, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agdm) si è concentrata in particolare sulle deroghe alla gara, possibili solo in presenza di particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento. Con il parere As 504/2009, l'Authority rileva prima di tutto che l'amministrazione affidante deve sviluppare un'analisi accurata, e non si può limitare a richiamare apoditticamente l'esistenza di affinità tra il proprio territorio e quello di un comune limitrofo come giustificazione di forme di cooperazione nella gestione dei servizi. I vantaggi in termini di efficienza, economicità ed efficacia non possono fondarsi su ipotesi generiche, ma devono emergere da un'attività di comparazione tra diverse offerte, dopo una consultazione del

mercato finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento. La verifica di mercato, inoltre (parere As 515/2009) non può limitarsi al semplice riscontro di una serie di preventivi di spesa dei soggetti contattati a seguito di un avviso pubblico, e neppure a una sintetica evidenziazione del fatto che una gara per la gestione di tutto il servizio cimiteriale non troverebbe operatori interessati. La definizione dei vari passaggi per la definizione della procedura derogatoria deve essere infatti molto rigorosa, tanto che (parere As 518/2009) l'amministrazione affidante deve utilizzare il formulario (disponibile sul sito dell'Authority) evitando di scrivere rapporti illustrativi solo di generici elementi qualitativi a supporto dei vantaggi dell'affidamento in house o, al contrario, focalizzando l'analisi su dati normativi che possono limitare il confronto concorrenziale. Nel parere, infatti, si rileva che nell'affidamento di un servizio

di trasporto pubblico locale l'interpretazione ampia della clausola di protezione sociale rischierebbe di vanificare qualsiasi istanza di liberalizzazione, in questo come in altri settori caratterizzati da una componente maggioritaria del costo del lavoro sul totale dei costi di produzione. Secondo l'Authority, il meccanismo di offerta competitiva può invece agire come incentivo, per i concorrenti, a intervenire sulle condizioni contrattuali del fattore lavoro in termini di aumento di produttività, anche senza incidere sui livelli occupazionali e retributivi, attraverso un miglioramento dell'offerta in termini, ad esempio, di frequenze o linee aggiuntive. Questo recupero di efficienza è uno degli elementi che deve poter emergere nella valutazione delle offerte per la scelta del gestore, al fine di quantificare la riduzione di quella parte di rendita che, in molti casi, i soggetti gestori affidatari diretti avevano trasferito al fattore lavoro. Nei suoi pareri l'Agcm precisa anche che il sistema

dell'in house providing è realizzabile solo in rapporti fondati sul controllo analogo dell'affidante sull'affidatario, secondo i principi dell'ordinamento comunitario. Pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, l'Authority ritiene infatti che questo non possa essere assunto, neppure da parte di Regioni e Province a statuto speciale, quale giustificazione per scelte potenzialmente in contrasto con i principi di tutela della concorrenza, forzando o addirittura snaturando gli elementi interpretativi elaborati in ambito comunitario. Proprio le peculiarità della relazione secondo il modulo in house e la configurazione del periodo transitorio dettata dai commi 9 e 10, lettera e) dell'articolo 23-bis fanno ritenere all'Agcm, (parere As 514/2009) che la normativa non consenta alcuna possibilità di rinnovare gli attuali affidamenti diretti.

Alberto Barbiero

CONSIGLIO DI STATO - Valutazione delle offerte in giudizio

Esami oggettivi sulle anomalie

I DOVERI DEI CONSULENTI - Nei ricorsi contro le bocciature di una proposta la verifica va fondata su dati in grado di cogliere gli errori effettivi

La verifica ulteriore effettuata in sede giurisdizionale sul giudizio di anomalia dell'offerta rilasciato dalla stazione appaltante serve a verificare non tanto eventuali errori o inesattezze nell'offerta economica, quanto la sua complessiva attendibilità circa l'esecuzione dell'appalto, attraverso prove certe e immediatamente percepibili. Quindi, se il giudizio sull'anomalia è verificato dal giudice con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio o di un verificatore, questi non può limitarsi a esprimere un giudizio sommario, ma deve dimostrare con dati numerici certi quali sono gli errori oggettivamente commessi dalla stazione appaltante, qual è l'importo esatto delle voci di prezzo anomale, e la loro percentuale di incidenza sull'importo complessivo dell'appalto. In questi termini si è espressa la Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2384/2009. Nel caso in esame rileva la disposizione dei giudici di primo grado di voler procedere con una verifica tecnica sulla correttezza logica del giudizio di non anomalia (che come tale non necessita, tra l'altro, di una motivazione analitica) dell'offerta dell'impresa risultata aggiudicataria della gara in questione. All'esito della quale il Tar aveva ritenuto effettivamente anomala l'offerta dell'aggiudicataria, accogliendo di conseguenza la domanda di risarcimento del danno. Di qui l'appello proposto dalla prima classificata, nel quale si lamentava il comportamento del verificatore, che non si sarebbe limitato a un controllo della correttezza logica del procedimento di

verifica, ma avrebbe, illegittimamente, dato rilevanza a elementi e criteri non previsti nel bando di gara. Motivi condivisi dal Consiglio di Stato che ha dunque ribadito che la verifica dell'anomalia non deve mirare all'individuazione di specifiche inesattezze dell'offerta economica, quanto a verificare se l'offerta, nel suo complesso, dia o meno affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto. Se poi, come nel caso di specie, il giudice si è avvalso di una consulenza tecnica, la perizia deve concentrarsi sulla correttezza dell'iter logico, delle motivazioni, dei presupposti di fatto, e sull'applicazione delle regole tecniche. Per sconfessare il giudizio della stazione appaltante non è allora sufficiente esprimere dubbi e perplessità sulle regole tecniche applicate. Occorre in-

vece saper dimostrare, con dati numerici certi, gli errori oggettivamente commessi dalla stazione appaltante. La dedotta inattendibilità complessiva dell'offerta deve essere pertanto dimostrata in termini chiari, comprensibili, e immediatamente percepibili, e non in via di mere presunzioni, entrando pertanto nel merito di tutte le voci (non solo di alcune) oggetto della verifica dell'anomalia. Avendo cura, tra l'altro, nell'ipotesi in cui il verificatore o il consulente tecnico utilizzi criteri diversi da quelli seguiti dalla stazione appaltante, di consentire alle parti interessate di fornire tutti gli elementi giustificativi.

Raffaele Cusmai

CORTE CONTI - Occorre il sì del Consiglio

Il debito vuole il via libera anche se c'è la sentenza

Il pagamento di un debito fuori bilancio nato da sentenza esecutiva necessita della previa deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 194 del Tuel. Anche se non si tratta del riconoscimento della legittimità di un debito già sorto, il provvedimento del Consiglio serve a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno maturato all'esterno di esso. Quindi, in mancanza di norma specifica per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dall'articolo 194 del Tuel. Questo è il parere espresso dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania nella deliberazione 22/09. Il collegio non ignora che il mancato pa-

gamento entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia previsto per le Pa dall'articolo 14 del DL 669/96) espone l'ente locale ad azioni esecutive e pertanto a oneri aggiuntivi. Ma rileva che solo per lo Stato il dirigente della spesa, in assenza di disponibilità finanziaria nel capitolo, dispone il pagamento con l'emissione di uno speciale ordine all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. Anche in presenza di un preesistente stanziamento contabile e di copertura finanziaria, non viene meno la necessità di riconoscimento consiliare del debito. Né può ammettersi la liquidazione della parcella del

professionista legale in presenza di violazione delle regole contabili introdotte dagli articoli 183 e 191 del Tuel, secondo cui il preventivo impegno di spesa deve essere congruo, nel rispetto del principio del prudente apprezzamento e a garanzia dei canoni di buona gestione finanziaria. Letture diverse erano state portate avanti in passato da altre sezioni di controllo (Corte Conti Sicilia n. 2/2005, Corte Conti Sardegna n. 6/2005 e deliberazione del 25 ottobre 2006): per questi orientamenti il riconoscimento consiliare di debiti da sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lettera a) svolge solo una funzione ricognitiva a tutela degli

equilibri di bilancio, ben potendo gli organi amministrativi, accertata sussistenza del provvedimento esecutivo e l'esistenza di un concreto interesse pubblico (la riduzione di oneri aggiuntivi) procedere al relativo pagamento anche prima della delibera consiliare. D'altronde, si legge nel parere n. 6/05, «il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore dalle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio».

Anna Guiducci

TAR PUGLIA - Scelte

Paesaggio, la tutela può vietare l'eolico

È legittima la delibera di un Consiglio comunale che ha consentito la localizzazione degli impianti eolici nelle zone agricole, vietandole però nelle aree coltivate ad ulivo. Così ha stabilito il Tar Puglia - Bari (sezione III, n. 983/2009): il caso riguardava un Comune che nel Prg aveva fissato questi limiti perché gli ulivi «costituiscono elementi caratterizzanti la storia, la cultura, il paesaggio rurale e la tradizione agroalimentare». I giudici hanno "promosso" la delibera, sulla base del fatto che il Dlgs 387/2009 (articolo 12) sulle fonti rinnovabili precisa che la collocazione degli impianti eolici deve «tenere conto delle disposizioni in sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla ...

tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale...». Disposto, questo, richiamato dalla Lr Puglia 1/2008. La delibera del Comune, dunque, ha temperato l'esigenza delle fonti energetiche rinnovabili con le altre esigenze della tutela del paesaggio, dell'equilibrio ambientale e dell'indotto economico, rendendo off limits le aree col-

tivate a ulivo in quanto protette dalla legge 144/1951 e dalla Lr Puglia 14/2007. La sentenza è esatta e ha applicato puntualmente la Lr 14/2007, che all'articolo 27, comma 2 ha fatto esplicitamente salvo il potere discrezionale dell'amministrazione di stabilire dei divieti alla collocazione degli impianti eolici.

Vittorio Italia

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.19**GIUDICE DEL LAVORO - Possibile la risoluzione del rapporto****La visita non può nascondere l'«inidoneità» alla mansione***IL CRITERIO - Le limitazioni imposte dagli accertamenti non possono incidere sulle attività più tipiche del profilo del dipendente*

Le «idoneità con limitazioni» spesso certificate dalle visite mediche di controllo sui lavoratori pubblici, soprattutto sugli addetti a mansioni fisicamente stressanti, non possono occultare le «inidoneità» che aprirebbero il rischio di risoluzione del rapporto di lavoro. A smontare questa ricorrente finzione che si nasconde dietro alle «idoneità con prescrizioni e/o limitazioni» è il giudice del lavoro di Reggio Emilia, in una sentenza depositata il 29 aprile scorso. Quando le «prescrizioni» imposte alla mansione dalla visita medica superano un certo limite, esse portano nei fatti a «valutazioni di sostanziale non idoneità». Tutto nasce dal caso di un'addetta all'assistenza in una casa di riposo comunale, che dopo una visita viene dichiarata «inidonea» alla mansione. Non avendo trovato possibilità di ricollocazione nell'ente, il rapporto

di lavoro viene risolto, nonostante la dipendente abbia impugnato l'esito della visita presso il collegio medico dell'Asl e questo, dopo il licenziamento, abbia formulato un giudizio di idoneità con prescrizioni che escludevano le attività più tipiche e impegnative del profilo di appartenenza. Il licenziamento viene quindi impugnato davanti al giudice del lavoro che nomina un perito d'ufficio e conclude la causa respingendo le richieste di reintegro e risarcimento. La sentenza si concentra sul confronto fra le perizie del medico del Comune, del collegio Asl e del perito. Il giudice riconosce l'analogia sostanziale del contenuto delle tre perizie, che vengono nella poderosa riduzione delle mansioni sostenibili dalla dipendente, ma giungono a conclusioni opposte sulla sua idoneità. Il giudice riconosce che il comportamento del collegio medico, che stabilisce la «i-

doneità con limitazioni», è «non inconsueto, ma sostanzialmente erroneo» in quanto pretende «un mutamento nell'organizzazione lavorativa datoriale non richiedibile, in quanto contrastante con la costituzionalmente riconosciuta libertà di impresa, neppure per tutelare la salute del dipendente». La sostanziale riduzione della capacità lavorativa non può imporre una revisione profonda dell'organizzazione, per cui quando il lavoratore può svolgere solo una minima parte delle mansioni per cui è stato assunto occorre riconoscere la «sostanziale non idoneità», indipendentemente dalla qualificazione attribuita in sede di certificazione medica perché il dato reale prevale su quello terminologico. Da ciò consegue non solo la legittimità del licenziamento, ma anche la sua qualificazione nell'ambito della sopravvenuta impossibilità della prestazione ex

articoli 1256 e 1463 del Codice civile, quindi nell'ambito delle generali cause di risoluzione del contratto, nel momento in cui il lavoratore, per causa non imputabile al datore, non è più in grado di rendere la propria prestazione. La sentenza si segnala inoltre per due valutazioni importanti. In primo luogo, il giudice non ritiene significativo il fatto che il comune abbia proceduto anche in presenza di contraria valutazione del collegio medico: ciò che rileva è il merito dell'accertamento sanitario. Nella sentenza viene poi ribadito che il Comune non aveva alcun obbligo di «ricercare nel proprio assetto organizzativo mansioni, equivalenti o anche deteriori, compatibili con lo stato di salute, del dipendente» benché l'averlo fatto evidenzi «il corretto tentativo di evitare il licenziamento».

G.Tr.

TAR PIEMONTE - L'opzione dipende dalle motivazioni

Legittimo il voto segreto

I consigli comunali e provinciali possono adottare le proprie deliberazioni anche a scrutinio segreto: la scelta del metodo di votazione appartiene alla autonomia dell'ente e, se adeguatamente motivata, non può essere dichiarata illegittima. Le indicazioni arrivano dalla sentenza 988/2009 del Tar Piemonte: in riferimento a una deliberazione assunta prima della entrata in vigore del Dlgs 267/2000, in vigore cioè dell'articolo 298 del Rd 148/1915, che stabiliva il ricorso alle votazioni a scrutinio segreto esclusivamente nel caso di persone. I principi affermati dal Tar del Piemonte sono pienamente applicabili anche oggi: il Dlgs 267/2000 ha rimesso

la disciplina della attività dei consigli alla autonomia regolamentare delle singole amministrazioni, e il ricorso alla votazione a scrutinio segreto solo nei casi di persone costituisce comunque un principio di carattere generale, che ritorna nella stragrande maggioranza dei regolamenti locali. La scelta di procedere alla votazione a scrutinio segreto per deliberare su una proposta (rigettata) di piano di edilizia convenzionata è stata ritenuta legittima sulla base delle seguenti motivazioni. In primo luogo perché «il ricorso alla votazione segreta nei casi non indicati dalla legge non costituiva motivo di illegittimità della determinazione intrapresa». E ancora, sono state rigettate

le richieste di annullamento basate sulla considerazione che il consiglio avrebbe dovuto formulare preventivamente le ragioni poste a base della scelta dello scrutinio segreto. Per il Tar invece «le ragioni della scelta devono risultare non nelle fasi preliminari all'adozione del provvedimento, ma solo nell'atto conclusivo del procedimento». La scelta è stata infine ritenuta legittima perché adeguatamente motivata. Risulta infatti che, a giudizio del sindaco, «è stata adottata la votazione segreta per garantire la libertà di determinazione da parte dei singoli consiglieri, data la delicatezza della questione in esame che aveva suscitato ampie discussioni tra i consiglieri stessi». Come

si vede una chiara indicazione della volontà di garantire la più ampia libertà ed indipendenza effettiva ai consiglieri nella formazione e nella espressione del proprio convincimento. La sentenza, entrando nel merito delle richieste di annullamento della deliberazione, contiene un'altra indicazione di grande rilievo. Viene stabilito che il controllo da parte del giudice deve essere assai limitato in tutti i casi in cui viene in discussione l'esercizio del potere discrezionale: queste scelte non sono infatti «sindacabili in sede di legittimità se non per illogicità manifesta, deficit motivazionale ovvero conclamato errore di fatto».

Arturo Bianco

La busta paga sarà più pesante se si incentiva la produttività»

L'INTERVISTA – Il ministro Brunetta: più risorse da destinare al merito e il nuovo modello contrattuale possono invertire la tendenza

Il dato dell'Ocse sui salari che mette l'Italia agli ultimi posti nella graduatoria dei paesi più industrializzati non è una novità. «È così da almeno 10 anni ed è legato al fatto che in questo Paese la produttività non è cresciuta abbastanza e il reddito prodotto è andato più a vantaggio dei profitti che dei salari» dice a *Il Tempo*, Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. **Gli imprenditori secondo lei si sono tenuti la fetta più grossa della torta. Ha detto una cosa di sinistra?** «No. Da economista. Per me non c'è nessun problema se i profitti crescono più dei salari. Quello che è importante è che i guadagni delle imprese siano poi utilizzati per gli investimenti che creano occupazione e domanda. Molta di questa ricchezza si è invece trasformata in rendita finanziaria». **Siamo tra i fanalini di coda nel peso della busta paga solo per questo?** «È uno dei fattori. Molto dipende anche dal boom del lavoro atipico e flessibile che per definizione ha una minore remunerazione. Negli ultimi dieci anni gli occupati sono cresciuti di 2,5 milioni di unità. La produttività non è aumentata e la stessa ricchezza è stata divisa per un numero maggiore di persone. Dunque è un problema strutturale». **Queste la cause ma qual è la ricetta per aumentare la produttività?** «Pagare meglio chi lavora di più. E dunque incentivare il merito. È quello che sto cercando di fare nella pubblica amministrazione destinando il 50% delle risorse al 25% dei dipendenti meritevoli. Un meccanismo che ho inserito nella legge di riforma e che ha un alto livello di raffinatezza». **Premi e incentivi. Può aiutare per questo il nuovo modello di contrattazione?** «Assolutamente sì. È la contrattazione collettiva che blocca qualunque sistema per premiare il merito e la maggiore produttività. Il nuovo modello di relazioni industriali ha questo obiettivo». **Basta questo per risalire la classifica dell'Ocse?** «Sì. Sarebbero sufficienti anche solo cinque anni per scalare molte posizioni. Non c'è altra via anche perché con la moneta unica il gap che ci

separa dagli altri paesi ci fa soffrire di più. Veniamo da 15 anni di dinamica salariale appiattita ed è il momento di puntare su nuove relazioni industriali per invertire la tendenza. In ogni caso almeno quest'anno i salari sono cresciuti». **È una battuta?** «No. È dimostrabile che molti lavoratori hanno ottenuto una sorta di "dividendo della crisi" che ha reso più ricchi negli ultimi mesi 14 milioni di lavoratori e molti milioni di pensionati». **Come si spiega?** «Parlo chiaramente di tutti quelli che hanno un posto di lavoro e che nel frattempo non lo hanno perso. Per questi i rinnovi contrattuali ottenuti negli ultimi mesi scontavano un'inflazione precedente alla crisi attorno al 3-4% e che invece è oggi tra l'1 e il 2%. Il saldo netto in busta paga è stato positivo con un potere d'acquisto in aumento. I soli a soffrire dunque sono non più di 500 mila persone in cassa integrazione con assegni ridotti e i disoccupati che però almeno finora sono rimasti in numero contenuto». **Gli italiani sono più ricchi ma non spendono. Perché?** «L'aumentato potere d'acquisto si

è trasformato in risparmio perché manca ancora la fiducia. Il governo sta lavorando per farla ritornare. Non a caso ha puntato sul Piano casa. La crisi negli Usa e nel mondo è partita dai mutui subprime dell'immobiliare. È da lì che si deve cominciare per far ripartire l'economia». **La Confindustria parla di un'uscita dalla crisi lunga e dolorosa. Ma anche che il peggio è alle spalle. Un'apertura dagli industriali abbastanza critici nel passato per l'azione del governo.** «La Confindustria fa il suo mestiere. Ma il governo ha agito con freddezza. A luglio dello scorso anno ha messo in sicurezza i conti. A novembre ha messo al sicuro il risparmio con l'aiuto offerto alle banche. E a dicembre il lavoro con gli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali». **Nessuna sbavatura?** «No. Anzi una sensazione positiva. La bella stagione, la mobilità e i flussi turistici, porteranno via come la pioggia manzoniana la peste della crisi».

Filippo Caleri